

Abbonamenti { Anno. L. 5.00
Semestre » 3.00
Trimestre » 1.50

Si pubblica il giovedì e la domenica

Redazione e Amministrazione
Piazza Cavour, 8

LA MAGISTRATURA ALLA PROVA

IL PUNTO INTERROGATIVO

Al primo urto, la magistratura paesana ha risposto abbattendo uno dei piloni fondamentali della inchiesta, tra gli applausi e le sgangherate risa della stampa alla Scarfoglio.

Il colpo di grazia all'inchiesta Saredo! ecco l'annuncio di gioia, il fausto evento della giornata. E la banda rinserra le fila e si rinsalda; è tutto un chiamarsi e richiamarsi come tra carcerati, a gesti ed in gergo, perchè le sparse membra della onorata società si ricompongano. E dal palazzo della provincia alla Camera di Consiglio si tendono le reti che dovranno stringere fino alla morte i credenti nella risurrezione del paese, che abitano a palazzo S. Giacomo.

V'ha una delle tante ipocrisie, la quale impone un tradizionale riserbo sulle cose affidate all'autorità giudiziaria. Per questa ipocrisia comunemente accettata, è scorretto prevenire il giudizio del magistrato, discuterne il valore. Il magistrato non deve essere discusso.

Ma è appunto questo mistero di Iside che ha corrotta la magistratura, sottraendola al controllo della opinione pubblica, e noi sentiamo di civilmente operare sottoponendo a critica l'operato del magistrato. E' già troppo gravosa la regia irresponsabilità per estenderla ai signori della magistratura. Ed oggi questa classe di funzionari presenta allarmanti sintomi di malattia.

Merita osservazione il contegno della magistratura locale verso tutta un'opera di vita nuova che oggi si inizia in Napoli, verso l'opera della Commissione d'inchiesta. La nostra magistratura ha guardato sempre con occhio di sospetto il lavoro della inchiesta. Abituata nel pantano della vita napoletana, vissuta tra compromessi, raccomandazioni e pressioni, essa per una parte (forse la parte minore) si è prostituita, per una parte ha lasciato che l'imbroglio restasse impunito. Quanti magistrati oggi non vedono dall'inchiesta spuntare le future responsabilità loro, se non altro per colpe di omissione! Ed appunto perciò essi si sono schierati silenziosamente contro l'opera del Saredo, come sospinti naturalmente da una forza di legittima difesa. E poi essi pensano che il parlamentarismo è così vario ed incostante da non lasciare in eterno un movimento qualsiasi. Oggi tutto è inchiesta: domani la fregola passa e torna guardasigilli Gianturco od altri: a che aiutare Saredo, quando costui non può disporre di avanzamenti? Aiutiamo il futuro guardasigilli che, a difesa di un interesse privato, è sorto contro il Saredo e contro il Comune di Napoli: avremo accaparrato l'avvenire. Ecco il discorso di buona parte dei magistrati. Ecco la storia intima della sconfitta del Comune e della vittoria della Società dei tramways. Vergognoso tutto ciò, ma è così.

Un altro esempio classico è quello del processo De Giovanni, ex economo del Municipio. Una perizia del Martinez, ingegnere capo del Comune, professionista illustre, aveva dato al tribunale il fondamento della condanna. Ma la Corte di Appello, che non poteva senza scandalo assolvere, ordina una

revisione di perizia, e ne conferisce il mandato non ad un perito superiore al Martinez, non ad una illustrazione tecnica indiscussa, quale era necessaria per il compito di correttore—ma ad un modestissimo ingegnere! Tutto ciò è così poco logico, così poco naturale da farci guardare con sospetto alla opera di quella Corte, malgrado le assicurazioni di onestà pervenuteci riguardo a qualche componente di essa.

È inutile: qui tutto è da rifare. Altrimenti il lavoro di rappezzo sdrucirà ancora più la baracca. Il Saredo continuerà per un miracolo di coraggio a denunciare, ed il magistrato ad assolvere. Questa vergognosa posizione nostra di fronte al paese è mestieri che cessi una buona volta.

La sentenza

Non intendiamo, certo, commentare la sentenza, come potrebbe fare un giurista: questo non è il compito di un giornale politico. Noi intendiamo esaminarla sommariamente nella sua struttura, volgarizzarla, e così sminuzzata, sottoporla alla critica dell'ultimo povero diavolo del nostro paese. Solo così noi potremo dimostrare quanto nefasta ed ingiusta sia stata l'opera del magistrato, in modo che ognuno debba melanconicamente concludere che la sentenza sia stata dettata da motivi ignobili.

Essa è lunghissima ed è apparentemente gravida di sapienza e di dottrina. Ma la lustra è buona per gli ignoranti o per gli interessati, non per noi. La sentenza, infatti, si divide in due parti: la prima (ed è quasi l'intero scritto) riguarda una questione trita e ritrita, cioè se il magistrato debba senza discutere accettare le nullità ammesse dal Consiglio di Stato, o se possa discuterne. Qui il Tribunale non ha fatto altro che addottarsi a buon mercato copiando intere pagine dei manuali Barbera a due lire. E' scienza facile, quella del Tribunale, è roba da cavadenti.

A prescindere da una tale elefantiasi, della sentenza non restano che poche pagine nelle quali sono condensati sotto la pressione di molte atmosfere una quantità di cavillazioni tanto tendenziose da aver rivolta la legge chiara ed evidente contro il Comune.

E ciò noi proviamo con le osservazioni che seguono.

I motivi di annullamento

Il Consiglio di Stato propose al re l'annullamento delle deliberazioni consiliari che dettero vita al contratto con la Società dei tramways per i seguenti motivi:

a) inosservanza della legge per non essersi chiesta l'autorizzazione alla trattativa privata, innanzi di procedere a qualsiasi deliberazione in merito della convenzione; e per non esservi apposta deliberazione del Consiglio che avesse richiesta la trattativa privata.

b) inosservanza della legge per avere la Giunta Provinciale Amministrativa approvato con modifiche il contratto discusso dal Consiglio, senza poi rinviarlo al Consiglio stesso per la discussione delle modifiche.

c) inosservanza della legge perchè la Giunta Comunale approvava lo schema del contratto così rinviato dalla Giunta Provinciale, introducendovi un patto che a suo tempo fu dal Consiglio respinto.

Questi i motivi di annullamento per inosservanza delle formalità stabilite dalla legge a favore dei Comuni, simili (parlando in volgare) ai provvedimenti che la legge impone in favore dei minori.

Vediamo ora con quali sforzi il tribunale ha superati detti motivi.

Il primo motivo

Esso ha per noi un valore secondario. Come fondamento giuridico di esso, si può molto dubitare. Il tribunale, respingendolo, ha avuto bisogno di grande sforzo, e noi, pur riconoscendo che esso si presta benissimo alla discussione pro e contro, lo lasciamo perchè ben più gravi sono gli altri due.

Il secondo motivo

Qui è bene chiarire la posizione. Adunque il Consiglio Comunale discusse ed approvò il contratto, e questo fu trasmesso alla

Giunta Amministrativa per l'approvazione. La Giunta ha, sulla deliberazione dei consigli, i seguenti poteri:

1) negare o sospendere l'approvazione. In tale caso ne farà conoscere i motivi al Consiglio, e sulle risposte da questo date, procederà alla decisione. (Art. 198 Legge Com. e Prov.).

2) impartire l'approvazione. L'art. 293 aggiunge però quanto segue:

« L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli, non attribuisce a chi la deve impartire (cioè alla Giunta Prov.) la facoltà di dare di ufficio un provvedimento diverso da quello proposto ».

Adunque, se la Giunta in sede di approvazione, vuol mutare il provvedimento ciò non può; senza che il provvedimento torni innanzi al Consiglio.

In fatto, avvenne questo: la Giunta Provinciale nella tornata 15 dicembre 1898 esaminò il contratto discusso dal Consiglio e lo ritenne tale da dover essere modificato. Ma invece di proporre le modifiche e respingere il contratto modificato alla discussione del Consiglio, pensò di impartire l'approvazione a patto che le modifiche fossero state accettate.

La formula strana della deliberazione è la seguente:

« Visti gli art. 162 e 194... la Giunta approva la convenzione... a condizione che nella stipula del contratto siano introdotte le modifiche delle quali è parola ai numeri 3, 4, 5, 6, e 12, e con raccomandazione che si tenga conto delle osservazioni espresse ecc. ecc. »

E la Giunta Comunale si reca dal notaio e senz'altro stipula il contratto con le modifiche apportate dalla Giunta Provinciale.

Ora, se domandiamo ad un qualsiasi cancelliere di pretura: c'è, o non c'è violazione di legge? non si potrà avere che risposta affermativa, tanto la cosa è evidente.

Il Tribunale, invece, ha cavillato in una maniera assai strana. Esso distingue il sostituire un atto all'altro, dal modificare un patto del contratto. Nel primo caso applica, nel secondo esclude l'art. 293.

Ma il Tribunale ha dimenticato che la legge parla di *provvedimento diverso da quello proposto*, provvedimento che può essere o totale o parziale. Mutare un tal articolo del contratto vuol dire dare un provvedimento diverso da quello proposto: cambiare alcune linee tramviarie, vuol dire aggiungere o togliere milioni. Perdio la cosa è tanto semplice da provocare ogni giorno una quantità di decreti di annullamento.

Invece, secondo la distinzione del Tribunale, le modifiche imposte dalla Giunta Prov. non modificavano la sostanza del contratto.

Le modifiche riguardavano:

a) la garanzia che la Società doveva dare al Comune per la fornitura della energia elettrica a disposizione del Municipio, nel caso che la Società non avesse impiantato officine proprie;

b) la revisione degli inventari del patrimonio mobiliare della Società;

c) la sostituzione dell'unica linea Piazza Sette settembre—Capo Posillipo alle due linee Capo-Posillipo e Posillipo-Posta.

E come? queste modifiche non modificano sostanzialmente alcuni articoli del contratto? Forse che la legge pretende che tutto il contratto sia modificato? Certamente no. Dunque, le modifiche proposte dalla Giunta dovevano ritornare all'esame del Consiglio.

Ed è tanto vero ciò, che risulta dalle dichiarazioni fatte dal Cavasola alla Commissione di Inchiesta.

Il Cavasola voleva introdurre quelle modificazioni, che la Società accettava, a patto, però di non ritornare innanzi al Consiglio Comunale. Ebbene, innanzi alla disposizione precisa di legge che imponeva il riesame delle proposte, il Cavasola confessò di avere escogitato un mezzo ingegnoso di portare le modifiche e di non tornare innanzi al Consiglio: il mezzo dell'approvazione condizionata!

Ora chi non vede come le stesse parti contraenti sapevano di dover tornare innanzi al Consiglio? Ed il Tribunale viene a negare quello che le parti hanno espressamente voluto evitare con una frode alla legge? Via, la cosa è veramente enorme, e chi da tutto questo letamaio esce male è proprio il Tribunale di Napoli. Il quale, quasi pentito di quanto ha affermato, attenua la sua responsabilità, dicendo, nel merito, che le modifiche, in fin delle fini, erano poi favorevoli al Comune. Favorevoli, diciamo noi, come un furto di 10 lire è preferibile ad un furto di 100 lire: ma sempre dannose pel nostro Comune, che, con quel contratto fu consegnato mani e piedi alla società!

E poi che discussione è cotesta? Quando le formalità di legge mancano, quando l'incapace non è stato tutelato come la legge prescrive, il contratto è nullo. Né la Società può dire di aver contrattato in buona fede, quando è stata proprio essa a chiedere al prefetto che le modifiche non fossero tornate alla discussione del Consiglio: quando chiunque contratta deve conoscere la condizione giuridica del suo contraente.

Terzo motivo di annullamento

Dunque, la Giunta Comunale (cioè Summonte, De Siena e Compagni) si sostituirono al Consiglio Comunale ed accettarono le modifiche e stipularono il contratto. Ma, (incredibile a dirsi!) non le accettarono tutte le modifiche, in modo che, anche a voler accettare come pulito il procedimento della Giunta Prov., quello tenuto dalla Giunta Comunale sarebbe sempre nullo!

Ma la Giunta Comunale fece qualche cosa di più: introdusse nel contratto un patto che il Consiglio Comunale aveva respinto!

La Giunta, infatti, di suo arbitrio modificò l'art. 8 riguardante il cumulo del prodotto degli omnibus e dei trams in riguardo alla percentuale: modifica che il Consiglio aveva respinta.

Qui il Tribunale se n'esse, dicendo che con ciò il Comune ha guadagnato qualche cosa. E' il solito ritornello che lacerà legge, giurisprudenza e tutto, innanzi alla potenza della Società dei Tramways.

La conclusione

La conclusione della sentenza è talmente acre, che sembra scritta da uno degli avvocati della società. Il tribunale accenna che è più lucroso per Municipio perdere, anziché vincere la causa.

Brave le bestie! Non ricordano che la concessione è per 50 anni? Che la società ha incassato nel passato anno tre milioni e mezzo? Che un esercizio municipale cambierebbe il nostro bilancio elevandolo di due milioni?

Il Tribunale poi insinua che il Comune abbia avuto lo scopo di costringere uno dei contraenti a cedere alle esigenze dell'altro con la minaccia della lite, li che vuol dire che il tribunale attribuisce al Comune lo scopo di usare un ricatto alla Società dei tramways.

A questo punto la penna ci si spezza tra le mani e ricordiamo che un tribunale il quale ha sulla coscienza la sentenza Crispi, non ha il dritto di insultare. Questo tribunale è già giudicato. Per esso non v'ha che lo sprezzo del pubblico e la promozione da parte del futuro guardasigilli Gianturco.

Quello che occorre fare

E' molto semplice.

Occorre innanzi tutto che il pubblico aiuti il Comune contro le coalizioni interessate degli ex-amministratori, delle società straniere, degli ex-ministri avvocati, di tutti quei ladroni che sono tuttora a piede libero, di tutti quei magistrati e funzionari pubblici che sono bacati, o sono vigliacchi, o sono interessati al mantenimento dello statu quo.

Occorre che il Comune vada subito in appello, chiedendo l'aiuto morale di tutti gli avvocati napoletani e non napoletani. Occorre infine che la stampa di tutta Italia agiti la coscienza pubblica e la spinga a tutela del nostro lavoro e puratore contro le congiure degli interessati.

Il Comune vada in appello: noi abbiamo fiducia nella vittoria sua.

E' questo un momento di eccezionale gravità e non bisogna accasciarsi.

Se vi sono magistrati i quali tra l'applicazione della legge ed il risorgimento del paese da una parte — e la continuazione di ogni specie di porcheria, ha preferito il secondo campo, vi saranno ancora magistrati di appello che sapranno sottrarsi alle pressioni di ex-guardasigilli, ispirandosi alla giustizia e quindi al bene del paese.

Ed alle insinuazioni contenute nella velenosa coda della sentenza del tribunale, il paese risponda col disprezzo.

ABBONAMENTO STRAORDINARIO da oggi dicembre col diritto all'interessante opuscolo:

Che cosa è il Socialismo

Lire 2.50